

# Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

## Modifica del 17 giugno 2005

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 2004<sup>1</sup>,  
*decreta:*

### I

La legge federale del 20 marzo 1998<sup>2</sup> sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue:

#### *Art. 8 cpv. 5*

<sup>5</sup> Gli investimenti finanziati entro il limite di spesa servono in primo luogo a mantenere in buono stato l'infrastruttura e ad adeguarla alle esigenze del traffico e all'evoluzione della tecnica. Ulteriori investimenti possono essere assicurati mediante finanziamenti speciali della Confederazione e dei Cantoni o disciplinati espressamente nella convenzione sulle prestazioni.

#### *Art. 20 cpv. 4*

<sup>4</sup> La convenzione sulle prestazioni disciplina il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione. Stabilisce pure se e in che misura i mutui della Confederazione rimborsabili condizionatamente possono essere rimborsati con mezzi destinati all'ammortamento non reinvestiti.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2005.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick  
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 17 giugno 2005

La presidente: Thérèse Meyer  
Il segretario: Christophe Thomann

<sup>1</sup> FF 2004 4695  
<sup>2</sup> RS 742.31

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 ottobre 2005.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2005.

7 ottobre 2005

Cancelleria federale

<sup>3</sup> FF 2005 3805